



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 538 DI DATA 11 Dicembre 2024**

**OGGETTO:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - installazione di Scurelle (TN), località Lagarine, 21. Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale e svincolo fidejussioni bancarie.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MZ - SG

Il Dirigente Settore aut.cont.  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni
- 3 Allegato 2 - Raccomandazioni

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, rilasciata, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo Decreto), con propria determinazione n. 428 di data 12 novembre 2020, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso l’installazione di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle;

**visto** l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 711 di data 26 agosto 2022, relativo alla modifica dello stoccaggio di alcuni rifiuti in specifiche aree dell’installazione e alla nuova attività di raccolta dell’olio motore che fuoriesce dai filtri dell’olio;

**visto** l’ultimo aggiornamento d’ufficio dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 415 di data 10 luglio 2023 con il quale sono state specificate le modalità di campionamento per l’effettuazione degli autonomi controlli per lo scarico S1 nell’Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*;

**vista** la domanda di aggiornamento dell’AIA trasmessa dalla Ditta in data 26 luglio 2024 (ns. prot. n. 587629, di data 29 luglio 2024), con la quale viene richiesto di poter:

- a) integrare all’elenco dei rifiuti autorizzati il codice CER 20 03 99 *“rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione”*;
- b) integrare l’operazione di miscelazione *“monocodice”* (operazione R12 /D13) per i CER 15 02 02\* e 15 01 10\* con diverse classi di pericolosità HP;
- c) integrare le operazioni di disimballaggio/selezione/accorpamento ed eventuale riconfezionamento/cernita manuale anche su quei rifiuti non depositati in contenitori di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) forniti dalla Ditta ai produttori (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13);
- d) stoccare rifiuti ritirati in situazioni emergenziali;
- e) stoccare rifiuti prodotti presso lo stabilimento come operazioni di messa in riserva R13 o di deposito preliminare D15;
- f) stoccare rifiuti sfusi su pallet nelle zone *“A, AI, B e C”*;
- g) stoccare rifiuti nella zona D non solo in container, ma anche in press-container e in casse mobili;

**preso atto** che con la domanda di aggiornamento dell’AIA la Ditta ha precisato che *“le modifiche non comporteranno una variazione dei volumi massimi attualmente autorizzati, né nelle singole aree né generali”*;

**valutate** le modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006, e considerato che resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato;

**vista** la delibera della Giunta provinciale n. 2538 del 5 ottobre 2001, con la quale è stato localizzato l'impianto nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67- bis del T.U.L.P., nonché la successiva delibera della Giunta provinciale n. 1999 del 14 settembre 2007 di integrazione della deliberazione del 2001 per consentire lo svolgimento di ulteriori attività di gestione rifiuti;

**vista** la deliberazione n. 2574 del 30 novembre 2012 con la quale la Giunta Provinciale ha prorogato fino al 4 ottobre 2015 la compatibilità ambientale del centro di stoccaggio, rilasciata originariamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2155 del 5 ottobre 2007;

**preso atto** che la proroga della VIA è stata richiesta al fine di dare completa attuazione alle previsioni del progetto del 2007 che non è stato possibile realizzare entro la durata della compatibilità ambientale e che tali previsioni sono state realizzate all'interno del periodo di proroga di compatibilità ambientale concesso, pertanto non è risultata necessaria un'ulteriore proroga della compatibilità ambientale;

**rilevato** che la Ditta dal 2015 ad oggi ha richiesto diverse modifiche al proprio impianto per le quali non si è ritenuta necessaria la sottoposizione ad alcuna procedura di VIA;

**considerato** che nella delibera di localizzazione, nonché con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, erano già contemplate le operazioni di recupero R12, nonché di smaltimento D13;

**vista** la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA trasmessa alla Ditta in data 2 agosto 2024 (ns. prot. n. 601468);

**vista** la nota di data 22 agosto 2024 (ns. prot. n. 640801) con la quale lo scrivente Settore ha richiesto alla Ditta integrazioni alla documentazione trasmessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento;

**viste** le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 19 settembre 2024 (ns. prot. n. 709365);

**visto** che, in merito al punto a) del sopra citato elenco, ossia alla richiesta di autorizzare il codice CER 20 03 99, con specifica descrizione *“rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione”*, la Ditta ha precisato che lo stesso presenta *“stato fisico solido non pulverulento”*;

**visto** che la Ditta con nota di data 19 settembre 2024 ha chiarito che *“si intende effettuare l'eventuale operazione di riconfezionamento al fine dell'accettabilità presso gli impianti di destino finale. Ad oggi, infatti, gli impianti di destinazione finale che gestiscono tale rifiuto richiedono il confezionamento in sacchi di dimensioni medio/piccole (massimo 200 litri), ai fini di una corretta e sicura gestione presso l'impianto”*;

**rilevato**, pertanto, che presso l'installazione si procederà eventualmente al disimballaggio del rifiuto originario in conseguenza del quale si avrà la produzione di rifiuti distinti con due codici CER diversi: 15 01 xx che sarà da intendersi prodotto dalla Ditta (*“nuovo produttore”*) e codice CER originario (20 03 99);

**ritenuto** che l'operazione di riconfezionamento, così come descritta, sia da ritenersi ricompresa nella definizione di *“accorpamento con disimballaggio”* (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13);

**ritenuto** pertanto doveroso aggiornare l'elenco dei codici CER alla Tabella 2 dell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenze e metodiche di controllo, prescrizioni”* della presente determinazione, inserendo la voce *“AUTORIZZATO”* in corrispondenza del codice CER 20 03 99 e riportando per lo stesso la specifica descrizione *“rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione”*;

**vista** la richiesta della Ditta indicata alla lettera b) dell'elenco sopra riportato con la quale la stessa richiede di poter effettuare l'operazione di miscelazione *“monocodice”* per i CER 15 02 02\* *“assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”* e 15 01 10\* *“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”* aventi diverse caratteristiche di pericolo (HP);

**visto** l'art. 187 *“Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”* del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il quale cita testualmente:

1. è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
2. in deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
  - siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
  - l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
  - l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn);

**preso atto** che nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni di data 19 settembre 2024 (ns. prot. n. 709365) la Ditta ha chiesto di poter aggiungere per detta operazione di miscelazione *“monocodice”* un ulteriore rifiuto, ossia quello identificato con il CER 16 01 07\* (filtri dell'olio), anch'esso avente stato fisico solido non pulverulento e diverse caratteristiche di pericolosità, oltre ai due codici CER sopra citati 15 02 02\* e 15 01 10\*;

**preso atto** che la Ditta ha precisato che:

- *“tale richiesta nasce dal fatto che ad oggi l'eterogeneità di questi rifiuti si riflette su una grande variabilità dal punto di vista dell'attribuzione delle classi di pericolosità da parte dei produttori”*;
- *“per ottimizzare la gestione in stoccaggio e la preparazione dei carichi verso gli impianti di destino finale, sarebbe conveniente poter raggruppare i rifiuti e, in via cautelativa, attribuire al rifiuto risultante tutte le classi di pericolo attribuite originariamente a ciascun rifiuto che lo compone. Tale attribuzione sarebbe comunque periodicamente verificata tramite idonee analisi chimiche”*;
- *“i rifiuti saranno depositati nel container dedicato alla rinfusa oppure conservando il loro imballaggio originario (big bag)”*;

**ritenuto** di poter approvare quanto avanzato dalla Ditta con detta richiesta, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni relative all'operazione di miscelazione riportate per esteso nell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*, elaborate sulla scorta del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/165/CR8C/C5;

**ritenuto** opportuno chiarire che la miscelazione “*in deroga*” che si intende effettuare nel caso specifico tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione monocodice) debba mantenere, al fine di una maggior chiarezza sull’origine del rifiuto, lo stesso codice CER dei rifiuti originari non miscelati, inserendo la specificazione alla lettera b) del paragrafo “*Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga*” e prescrivendo che allo stesso, a seguito di detta operazione, devono essere attribuite tutte le caratteristiche di pericolosità che presentano in origine i singoli rifiuti costituenti la miscela (lettera f) del paragrafo “*Prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione*”);

**ritenuto doveroso**, relativamente alle richieste di cui alle lettere b) e c) dell’elenco indicante le modifiche richieste dalla Ditta, fornire le definizioni delle nuove operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti che la Ditta intende effettuare;

**viste** le modifiche indicate ai punti b) e c) del sopra citato elenco riguardante l’implementazione delle operazioni di disimballaggio/accorpamento/cernita manuale anche su quei rifiuti non depositati in contenitori di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) forniti dalla Ditta ai produttori, nonché effettuare l’operazione di miscelazione “*monocodice*”;

**ritenuto** doveroso, come già precisato con la nota di richiesta di integrazioni di data 22 agosto 2024, evidenziare che “*qualora presso l’impianto si proceda al disimballaggio, in conseguenza del quale si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (15 01 xx e codice CER originario), l’operazione viene autorizzata come operazioni R12 o D13*”, analogamente a quanto previsto per l’operazione di cui alla lettera a) dell’elenco sopra riportato;

**rilevato**, pertanto, che la Ditta intende sottoporre i rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi riportati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 “*Valori limite, frequenze e metodiche di controllo, prescrizioni*” della presente determinazione alle seguenti eventuali operazioni:

- stoccaggio – eventualmente preceduto dal disimballaggio, selezione e accorpamento (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- pretrattamento (operazione R12/D13) consistente in:
  - accorpamento con disimballaggio;
  - cernita manuale;
  - miscelazione “*monocodice*”;

**ritenuto** doveroso, al fine di una maggiore chiarezza del provvedimento autorizzatorio, esplicitare puntualmente tutte le operazioni a cui la Ditta è autorizzata, riportando le relative definizioni al paragrafo “*Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate*” dell’Allegato 1 “*Valori limite, frequenze e metodiche di controllo, prescrizioni*” al presente provvedimento;

**ritenuto** doveroso inserire delle prescrizioni specifiche per la gestione dei rifiuti sottoposti alle nuove operazioni di *pretrattamento* nell’Allegato 1 “*Valori limite, frequenze e metodiche di controllo, prescrizioni*” della presente determinazione;

**considerato** che la Ditta, come già anticipato, risulta attualmente autorizzata alle operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15 e, pertanto, si è ritenuto necessario richiedere alla stessa di integrare una delle due fidejussioni bancarie attualmente in essere a copertura dell’AIA vigente con l’importo di 25.822,84 €, così come stabilito dal punto 1), lettera a), della deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, recante “*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*” per le nuove operazioni di recupero R12 e smaltimento D13, così come meglio specificato nel paragrafo successivo;

**preso atto** che a tale proposito era stato comunicato alla Ditta che l'integrazione di una delle due fideiussioni bancarie attualmente in essere a copertura dell'AIA vigente con l'importo di 25.822,84 €, avrebbe coperto eventuali danni all'ambiente causati nell'ambito delle operazioni R12 e D13 su rifiuti non pericolosi, mentre *“Le operazioni R12 e D13 su rifiuti pericolosi ed anche la nuova operazione di miscelazione monocodice (operazione R12) (...) sono invece già coperte dalle fideiussioni in essere trattandosi di pretrattamenti e non di veri e propri trattamenti definitivi sui rifiuti”*;

**vista** la nuova polizza fideiussoria n. M15799317, che va a sostituire ed integrare le due fideiussioni precedenti, trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);

**preso atto** che detta polizza fideiussoria n. M15799317 è stata emessa in data 9 ottobre 2024 dalla dalla società ITAS Mutua, con sede in Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38122 (Trento), nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 237.570,16, ripartito come segue:

- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13) e al recupero di rifiuti non pericolosi;
- € 185.924,48 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13), corrispondenti a 1.200 m<sup>3</sup> di capacità potenziale di deposito istantaneo dei rifiuti pericolosi;

**visto** che con la nota di data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) la Ditta *“trasmette in allegato la nuova polizza fideiussoria, chiedendo l'accettazione della stessa e il contestuale svincolo dalle garanzie finanziarie in essere”*;

**preso atto** che le garanzie finanziarie a copertura delle attività finora autorizzate sono le seguenti:

- fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e la relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007;
- fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/41 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55, di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907 di data 14 maggio 2015);

**visto** che la fideiussione n. M15799317 di data 9 ottobre 2024 all'art.1 *“Delimitazione della garanzia”* riporta testualmente che *“l'efficacia della polizza ha validità a copertura di danni ambientali accertati a partire dalla data di decorrenza della presente garanzia finanziaria, seppur originati antecedentemente alla suddetta data”*;

**ritenuto** l'atto di fideiussione n. M15799317 sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**considerato** che ad oggi non sono pervenute segnalazioni accertate o contestate in merito a eventuali danni all'ambiente provocati dall'attività di stoccaggio di rifiuti effettuata dalla Ditta;



**vista** la nota di data 12 giugno 2007 (prot. n. 2134) con cui il Settore Tecnico, Ufficio Tutela del Suolo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente trasmetteva in originale, tramite raccomandata, all'Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. le appendici fideiussorie n. 00/41000/10 e n. 00/41000/41, entrambe di data 2 gennaio 2007, integrative delle fideiussioni bancarie rispettivamente di data 16 agosto 1993 e 20 maggio 1997 emesse, su richiesta dell'allora ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa di Scurelle (TN), dalla Cassa Rurale di Strigno e Spera;

**vista** la nota di data 26 agosto 2009 con cui il Settore Tecnico, Ufficio Tutela del Suolo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente trasmetteva in originale, tramite raccomandata all'Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. l'appendice di fideiussione bancaria n. 00/41000/55 di data 9 aprile 2009 – II atto integrativo, della Cassa Rurale Centro Valsugana B.C.C., relativa alla fideiussione di data 20 maggio 1997 emessa per conto della Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop.;

**vista** la ricevuta speciale n. 1000629 di data 13 ottobre 2009 rilasciata dall'Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. quale conferma del deposito cauzionale sopra citato;

**vista** la nota di data 17 luglio 2015 (ns. prot. n. 373209) con cui il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali trasmetteva in originale, tramite raccomandata l'appendice fideiussoria n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 269400, di data 20 maggio 2015) che integra la fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997, già integrata con appendici n. 00/41000/41 di data 2 gennaio 2007, e n. 00/41000/55 di data 9 aprile 2009, emesso dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo, al Servizio Entrate, Finanza e Credito;

**vista** la ricevuta speciale n. 1000237 di data 31 agosto 2015 rilasciata dall'Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. quale conferma del deposito cauzionale sopra citato per il trattamento di rifiuti presso la sede operativa di Scurelle;

**ritenuto** pertanto di poter procedere ad autorizzare lo svincolo della fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e la relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007 per l'ammontare di € 25.822,84, nonché lo svincolo della fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/41 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55 di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907, del 14 maggio 2015) per l'ammontare di € 185.924,48, emesse dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino - banca di credito cooperativo - società cooperativa, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale Quattro Novembre, 20, prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento nell'interesse della Ditta, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta, presso la sede operativa in questione, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P., in quanto risultano sostituite e integrate dalla fideiussione n. M15799317 in parola, con la restituzione degli originali della fideiussione alla Ditta;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 13 dicembre 2019 recante *“Modifica delle direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e ss.mm.”*;

**vista** la nota trasmessa in data 24 dicembre 2019 (ns. prot. n. 834591), con la quale il Servizio Entrate, Finanza e Credito comunica, tra l'altro, quanto segue: *“con deliberazione n. 2012 di data 13 dicembre 2019 la Giunta provinciale ha approvato alcune modifiche delle direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia. La revisione della disciplina è finalizzata a semplificare e snellire l'attuale processo di svincolo e scarico dei depositi cauzionali, costituiti da fideiussioni bancarie ed assicurative. La citata deliberazione dispone che lo svincolo dei predetti titoli avvenga mediante invio al soggetto/ente interessato (...) di una specifica lettera liberatoria redatta ed inviata direttamente da ciascuna struttura competente (...). Il titolo*

*sarà contestualmente messo a disposizione per l'eventuale ritiro dell'originale presso gli uffici del Tesoriere per i successivi 60 giorni”;*

**visto** il fac-simile di lettera di svincolo allegato alla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 13 dicembre 2019 (di seguito *“lettera di svincolo”*);

**ritenuto** doveroso applicare la procedura di svincolo secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 13 dicembre 2019, che prevede che la Ditta potrà ritirare l'originale del titolo presso l'Unicredit S.p.A. - Agenzia Trento, con sede in Trento, via G. Galilei, 1, entro 60 giorni dalla data della *“lettera di svincolo”* redatta da questo Settore;

**visto** che la Ditta in merito alla lettera d) dell'elenco sopra riportato, ovvero lo stoccaggio di rifiuti ritirati in situazioni emergenziali, ha precisato che *“date le tempistiche ristrette di intervento, proprie delle situazioni di emergenza, tali rifiuti saranno tendenzialmente ritirati in mancanza di una caratterizzazione analitica e quindi gestiti temporaneamente secondo le modalità più cautelative possibili, in termini di attribuzione del codice EER e, nel caso di rifiuti pericolosi, di caratteristiche di pericolo. Una volta depositati in stoccaggio, questi rifiuti saranno chiaramente identificati mediante l'apposizione di idonea etichettatura e/o cartellonistica. Non appena sarà disponibile la relativa caratterizzazione analitica, si provvederà all'eventuale riclassificazione dei rifiuti e alla loro conseguente gestione”*;

**preso atto** che nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni di data 19 settembre 2024 (ns. prot. n. 709365) la Ditta ha precisato che tali rifiuti saranno derivanti da ipotetici eventi quali incidenti stradali, terreni contaminati da sversamenti accidentali, incendi o casi simili;

**rilevato** che la Ditta ha precisato che non è possibile, ai fini di un'agevole operatività, individuare una specifica area dello stabilimento ove poter stoccare detti rifiuti in attesa del riscontro analitico che confermi o meno la natura pericolosa degli stessi, in quanto *“la zonizzazione dei rifiuti all'interno dello stabilimento prevede attualmente una divisione per stato fisico e per tipologia di confezionamento. Quindi si intende stoccare anche questi rifiuti nel rispetto delle specifiche già autorizzate per ciascuna area (...)”*;

**ritenuto** doveroso inserire delle prescrizioni specifiche per la gestione di detti rifiuti nell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenze e metodiche di controllo, prescrizioni”* della presente determinazione alla lettera e) del paragrafo *“Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto”*;

**visto** che, in merito al punto e) del sopra citato elenco, riguardante la modalità di gestione dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento (*rifiuti prodotti in qualità di produttore iniziale oppure decadenti dalle operazioni di selezione e cernita, quindi prodotti in qualità di “nuovo produttore”*) la Ditta ha confermato che tali rifiuti verranno gestiti nella sola modalità di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 una volta ottenuta l'autorizzazione per tali operazioni;

**preso atto** che, da quanto riportato dalla Ditta, presso l'installazione non verrà effettuato per alcun rifiuto il deposito temporaneo prima della raccolta così come definito ai sensi dell'art. 185-bis del Decreto Legislativo 152/2006;

**ritenuto** pertanto doveroso rimuovere dalle prescrizioni e raccomandazioni riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2 della presente determinazione qualsiasi riferimento al deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito ai sensi dell'art. 185-bis del sopra citato decreto;

**rilevato** che con l'aggiornamento dell'AIA n. 711 di data 26 agosto 2022 era stata autorizzata l'attività di raccolta dell'olio motore che per gravità fuoriesce dai filtri dell'olio (codice CER 16 01 07\*) e si deposita sul fondo del contenitore in cui i filtri stessi sono stoccati;

**considerato** che con detta determinazione era stato prescritto alla Ditta che l'operazione di raccolta dell'olio motore che fuoriesce da filtri dell'olio è consentita nelle seguenti aree dell'installazione: "zona A" e "zona C" e che:

- i filtri dell'olio saranno ritirati e depositati in stoccaggio con operazione R13 e manterranno il codice di origine (CER 16 01 07\*) anche dopo la separazione dell'olio fuoriuscito; il produttore iniziale del rifiuto rimarrà il produttore originario, mentre la Ditta "Ecoopera Società Cooperativa" ne sarà mero detentore e il rifiuto dovrà poi essere avviato a successive operazioni di recupero (da R1 ad R12) presso impianti terzi;
- l'olio raccolto risulta essere un rifiuto prodotto dalla Ditta che si configura come "nuovo produttore" e pertanto dovrà caratterizzare il rifiuto come indicato alla lettera d) del paragrafo "Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti" dell'Allegato 1 "Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni". Il rifiuto, collocato in deposito temporaneo, potrà essere successivamente sottoposto alle operazioni di recupero da R1 a R13;

**visto** quanto specificato dalla Ditta nella nota integrativa di data 19 settembre 2024 (ns. prot. n. 709365) in merito a tale attività, ossia che "i rifiuti prodotti presso il sito (compreso l'olio motore CER 13.02.08\* fuoriuscito dai filtri dell'olio), saranno gestiti nella sola modalità di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 una volta ottenuta l'autorizzazione per tali operazioni";

**ritenuto** pertanto doveroso, alla luce di quanto confermato dalla Ditta in detta nota e a quanto richiesto alla lettera b) del sopra riportato elenco in merito alla possibilità di effettuare la miscelazione "monocodice" su detto rifiuto costituito dai filtri dell'olio (codice CER 16 01 07\*), modificare la prescrizione riportate per detta attività di raccolta dell'olio motore secondo quanto riportato alla lettera t) del paragrafo "Prescrizioni relative allo stoccaggio", dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

**vista** la modifica indicata al punto f) del sopra citato elenco con la quale la Ditta chiede di poter stoccare rifiuti sfusi su pallet nelle zone "A, A1, B e C";

**visto** quanto precisato dalla Ditta nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni avanzata dallo scrivente Settore: "i rifiuti per i quali si chiede la possibilità di stoccaggio "sfusi su pallet" sono rifiuti allo stato fisico solido non pulverulento che per dimensioni e/o tipologia non possono essere stoccati in colli o per i quali non si ha la possibilità di effettuare l'accorpamento in container (es. RAEE di grandi dimensioni, pannelli fotovoltaici, tubi di dimensioni medio/grandi, metalli non ferrosi non accorpabili con metallo ferroso...). Si specifica che in ogni caso lo stoccaggio di tali rifiuti avverrà in modo appropriato e sicuro";

**visto** che la "zona A" è un'area di stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi, coperta da tettoia e che la "zona A1", anch'essa coperta da tettoia, è dedicata esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti solidi;

**visto** che la "zona C" è identificata come la superficie all'interno del capannone chiuso da 787 m<sup>2</sup> disposti su un unico piano, adibita allo stoccaggio di rifiuti solidi (anche infiammabili);

**rilevato** che la "zona B" è un'area sotto tettoia da 173 m<sup>2</sup> dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili sia liquidi che solidi;

**visto** che con nota integrativa di data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) la Ditta ha precisato che *“relativamente alla richiesta di poter stoccare rifiuti sfusi su pallet (...) non si ha la necessità di effettuare questa modalità di stoccaggio anche nell'area B dedicata esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti infiammabili, quindi quest'area può essere esclusa tra quelle in cui effettuare questa modalità di stoccaggio”*;

**ritenuto** pertanto di poter approvare tale modifica sulla modalità di stoccaggio su pallet dei rifiuti solidi con stato fisico solido non polverulento nelle zone *“A, A1 e C”*;

**ritenuto** pertanto doveroso modificare il paragrafo *“Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti”* dell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*, indicando detta modalità di stoccaggio su pallet nelle zone sopra citate;

**preso atto** che con la richiesta di cui alla lettera g) dell'elenco sopra riportato, la Ditta ha chiesto di poter stoccare i rifiuti in zona D in container, press-container e in casse mobili;

**rilevato** che la zona D viene identificata come *“l'area esterna asfaltata (da 325 m<sup>2</sup> + 390 m<sup>2</sup>) da adibire a deposito di container con volume massimo di 40 m<sup>3</sup>, chiusi e a tenuta stagna; l'area potrà inoltre essere adibita al deposito di container vuoti o come parcheggio di automezzi”*;

**preso atto** che attualmente la Ditta è già autorizzata allo stoccaggio di container contenenti rifiuti in detta area e che si tratta di implementare altre due tipologie di contenitori, ossia press- container e casse mobili di volumetria massima pari a 40 m<sup>3</sup> cadauno;

**ritenuto** di poter autorizzare detta richiesta, prescrivendo che i container, press-container e le casse mobili depositati nella *“zona D”* riportata nella Tavola denominata *“Planimetrie generale”* trasmessa in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico) e a tenuta stagna;

**visto** che con nota integrativa di data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) la Ditta ha precisato che *“le operazioni di disimballaggio, selezione e accorpamento potranno essere effettuate nell'area di smistamento e selezione, ma anche nelle altre zone autorizzate alla gestione dei rifiuti, compreso il piazzale. In quest'ultimo caso tali operazioni saranno effettuate contestualmente alle operazioni di movimentazione/trasbordo, svuotando direttamente i contenitori all'interno di container, senza depositare i rifiuti a terra”*;

**ritenuto** doveroso specificare nel paragrafo *“Prescrizioni relative alle operazioni di pretrattamento”* dell'Allegato 1 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”* alla presente determinazione le zone dell'installazione nelle quali è possibile effettuare dette operazioni sui rifiuti;

**vista** la Tavola datata ottobre 2024 e denominata *“Planimetrie generale”* indicante le aree dedicate alle attività di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti, nonché gli spazi in cui stoccare i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13 e D15, nonché la *“Planimetria degli scarichi idrici”*, anch'essa datata ottobre 2024 e trasmesse entrambe dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);

**visto** il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmesso dalla Ditta in data 25 febbraio 2022 (ns. prot. n. 144390, di data 28 febbraio 2022);

**visto** il PMC trasmesso dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) aggiornato in alcune parti relative alla gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle nuove operazioni di recupero e smaltimento (R12 e D13) ed aggiornato al punto 7 “*Rifiuti*” relativamente alla modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti presso il sito, ove è stata rimossa la voce “*deposito temporaneo*”;

**ritenuto** di approvare il PMC trasmesso dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) in quanto contiene gli elementi di aggiornamento in merito alle nuove attività di pretrattamento e modalità di gestione dei rifiuti presso il sito;

**rilevato** che dalla documentazione agli atti dello scrivente Settore risulta che, ad oggi, non siano ancora stati installati e messi a regime nella “*zona L*” i due silo verticali per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi del tipo “*a doppia camera*”, M1 ed M2, che daranno luogo all’emissione in atmosfera in forma convogliata E1, con capacità di 24 m<sup>3</sup> ciascuno;

**ritenuto** pertanto di poter procedere all’aggiornamento dell’AIA, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta secondo quanto riportato in premessa e attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”), che ne forma parte integrante e sostanziale;

**stabilito** inoltre di raccomandare l’osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’allegato 2 alla presente determinazione (“*Raccomandazioni*”), che ne forma parte integrante e sostanziale;

**stabilito** che, fatto salvo quanto autorizzato con la presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 428 di data 12 novembre 2020, così come successivamente aggiornata;

**vista** la nota di data 13 giugno 2024 (ns. prot. n. 460441) con cui la Ditta ha comunicato che:

- a far data dal 5 giugno 2024 è stato nominato il Sig. Massimiliano Govoni quale procuratore in qualità di Delegato del legale rappresentante in materia ambientale di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, bonifiche di siti, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti in genere, nonché di trasporto di merci pericolose in regime ADR, come meglio specificato nella copia dell’atto notarile che viene allegata;
- contestualmente è stata revocata analoga nomina precedentemente in capo al Sig. Luca Laffi;

**ritenuto** di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:

- Tavola denominata “*Planimetria generale*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211) ;
- Tavola denominata “*Planimetria degli scarichi idrici*”, datata ottobre 2024 e trasmessa in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);
- Tavola 3A denominata “*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*” trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019);
- Piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare il titolo III bis della Parte Seconda inerente l’AIA e, in particolare la Parte Quarta inerente la gestione dei rifiuti;

**visto** il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**vista** la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

**visto** il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

**visto** il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

**dato atto** di aver accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stata da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

## determina

1. di aggiornare l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 428 di data 12 novembre 2020, così come successivamente aggiornata, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal Sig. Govoni Massimiliano, per l’esercizio delle attività di stoccaggio, selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) – ed eventuale pretrattamento costituito da accorpamento con disimballaggio, cernita manuale e miscelazione (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) – di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso l’installazione di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle, secondo quanto specificato in premessa; le operazioni che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono definite nel paragrafo “*Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate*” dell’Allegato 1 al presente provvedimento;
2. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di € 25.822,84, costituito con fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e della relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007, nonché lo svincolo della fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/41 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55 di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907, del 14 maggio 2015) per l’ammontare di € 185.924,48, emesse dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino - banca di credito cooperativo - società cooperativa, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale Quattro Novembre, 20, prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento nell’interesse della Ditta;
3. di stabilire che la ditta Ecoopera Società Cooperativa potrà ritirare l’originale del titolo presso Unicredit S.p.A. - Agenzia Trento, con sede in Trento, via G. Galilei, 1, **entro 60 giorni dalla data della lettera di svincolo** redatta da questo Settore secondo il fac-simile allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 13 dicembre 2019;
4. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 1 (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell’Allegato 2 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
  - Tavola denominata “*Planimetria degli scarichi idrici*”, datata ottobre 2024 e trasmessa in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);
  - Tavola denominata “*Planimetria generale*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);
  - Tavola 3A denominata “*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*” trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019);
  - Piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211);
7. di stabilire che, fatto salvo quanto autorizzato con la presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite nell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 428 di data 12 novembre 2020, come successivamente aggiornata;

8. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
9. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 12 novembre 2036**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
10. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
11. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
12. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla polizza fideiussoria n. M15799317 emessa in data 9 ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211), emessa dalla società ITAS Mutua, con sede in Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38122 (Trento), nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto per l'ammontare di € 237.570,16;
13. di dare atto che il presente procedimento si è concluso in 63 giorni rispetto ai termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (60 giorni), data la complessità dell'istruttoria e la difficoltà nel ricercare i riferimenti delle fideiussioni bancarie originali e delle relative appendici;
14. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Scurelle (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendi e protezione civile, alla Unicredit S.p.A. - Agenzia di Trento ed al Servizio Entrate, Finanza e Credito;
15. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



# ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

## Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti ad operazioni di *stoccaggio, selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio, cernita manuale e miscelazione* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13).

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	35.000

## Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo.

## **Incidenti o imprevisti**

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

## **Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti**

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio, compreso quello di rifiuti prodotti nel luogo di produzione, *selezione e accorpamento* (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio, cernita manuale e miscelazione* (operazioni di recupero R12 e smaltimento D13) ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, secondo le definizioni riportate nel paragrafo sottostante di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi elencati in Tabella 2 (ad esclusione di quelli riportanti la dicitura "*NON AUTORIZZATO*"), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 35.000 Mg.

**Il volume istantaneo complessivo massimo deve essere pari a 2.300 m<sup>3</sup>, dei quali massimo 1.200 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e massimo 341 m<sup>3</sup> di rifiuti liquidi.**

La Ditta presso l'installazione è autorizzata ad effettuare la ripetizione delle operazioni dell'attività di stoccaggio (operazioni R13/D15) dei rifiuti che possono provenire dagli impianti gestiti dalla stessa e costituiti da: Centro di stoccaggio di Vallelaghi, frazione Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, CRZ di Scurelle e CRZ di Borgo Valsugana.

La Ditta, sul rifiuto con codice CER 20 03 99 "*rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione*", è autorizzata ad effettuare l'eventuale operazione di *accorpamento con disimballaggio* (R13/D15) oltre allo stoccaggio (R13/D15). La Ditta è autorizzata, inoltre, a gestire i rifiuti ritirati in situazioni emergenziali derivanti da ipotetici eventi quali incidenti stradali, terreni contaminati da sversamenti accidentali, incendi o casi simili secondo le prescrizioni riportate alla lettera e) nella specifica sezione al paragrafo "*Prescrizioni sull'accettazione e classificazione dei rifiuti*".

L'operazione di miscelazione (operazioni preliminare al recupero R12 e allo smaltimento D13) è consentita solo sui rifiuti indicati nelle Tabelle 4, 5 e 6 del paragrafo “*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*”.

#### Definizione delle operazioni di recupero e di smaltimento autorizzate

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di *stoccaggio* che, ferma restando la definizione data all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006, consiste nel deposito di rifiuti provenienti anche da produttori diversi ma aventi stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse classi di pericolosità. Tale procedura viene autorizzata come operazione R13 o D15.

Le attività di *pretrattamento* che la Ditta è autorizzata ad effettuare con il presente provvedimento sono di seguito definite.

L'attività di *selezione* viene effettuata per migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito in funzione della finalità cui esso è destinato (recupero o smaltimento). Detta attività consiste nel togliere dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine. Detta operazione non va a modificare la natura del rifiuto di partenza e quindi va ricompresa nell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15.

L'attività di *accorpamento* (o *travasato* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) di rifiuti è l'operazione che identifica il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, formando dei carichi omogenei al fine di ottimizzarne il trasporto. I rifiuti conservano le loro caratteristiche originarie e quindi mantengono lo stesso codice CER. In particolare, qualora il contenitore utilizzato per il trasporto sia riutilizzato più volte e il produttore ha annotato sul registro di carico/scarico solo il peso del rifiuto contenuto, l'operazione si configura come R13 o D15. Diversamente, se presso l'impianto si procede al “*disimballaggio*”, in conseguenza del quale si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (15 01 xx e codice CER originario), l'operazione viene autorizzata come R12 o D13. Tale operazione potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto, nonché (per i rifiuti solidi non polverulenti) della pressa oleodinamica e del trituratore.

L'attività di *cernita* è autorizzata come operazione R12 o D13. Si effettua su una massa indistinta di rifiuto con scarsa attitudine al recupero o allo smaltimento, e consiste nella separazione di frazioni merceologicamente omogenee per valorizzarle se destinate al recupero e per specializzarle se destinate allo smaltimento.

- *Cernita manuale*: le frazioni generate devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 17 09 04 decadono tanti 17 0x xx, dal 15 01 06 decadono tanti 15 01 xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine. Qualora tale codice non sia disponibile, si dovrà scegliere tra i codici CER 19 12 xx. L'operazione viene autorizzata con la sigla R12 o D13, in quanto il codice CER originario subisce una variazione. Un caso particolare è costituito dalla cernita manuale del CER 20 03 01, a seguito della quale le singole frazioni ottenute devono essere codificate con i codici CER specifici della categoria (20);

L'attività di *miscelazione* è l'operazione fisica intenzionale ed elaborata, attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, diversi per codice CER e/o per caratteristiche di pericolosità (in caso di rifiuti pericolosi), messi in contatto intimo tra di loro, diventano difficilmente distinguibili e separabili. Nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. Nel caso di operazione preliminare al recupero, la miscelazione assumerà il codice R12. Nel caso di operazione preliminare allo smaltimento, la miscelazione assumerà il codice D13.

### Definizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (si veda la Tavola denominata "*Planimetria generale*", datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n.826211) – di seguito *Planimetria*) e secondo le modalità di seguito indicate:

- "*zona A*": area di stoccaggio rifiuti liquidi e solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD).

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in cisterne a doppia camera di capacità variabile da 12 a 20 m<sup>3</sup>;
- su scaffali;
- in fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in polietilene (PE);
- in cisternette da 1 m<sup>3</sup>;

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m<sup>3</sup>;
- in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m<sup>3</sup>, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- sfusi su pallet, qualora abbiano stato fisico solido non polverulento e per dimensioni e/o tipologia non possano esser stoccati secondo le altre modalità;

- "*zona A1*": area di stoccaggio esclusivamente di rifiuti solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD).

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m<sup>3</sup>;
- in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m<sup>3</sup>, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- sfusi su pallet, qualora abbiano stato fisico solido non polverulento e per dimensioni e/o tipologia non possano esser stoccati secondo le altre modalità;

- "*zona B*": area sotto tettoia da 173 m<sup>2</sup> con cordonatura di altezza di 15 cm, separata dalla "*zona A*" da una parete tagliafuoco REI 120 alta 3,5 m, dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili sia liquidi che solidi, con le seguenti modalità:

- big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m<sup>3</sup>, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- rifiuti liquidi per un volume massimo di 79 m<sup>3</sup> (bacino di contenimento dedicato pari a 26,4 m<sup>3</sup>;

- "*zona C*": capannone chiuso in calcestruzzo, con pavimentazione in calcestruzzo con finitura di tipo industriale al quarzo da 787 m<sup>2</sup> disposti su un unico piano, adibito allo stoccaggio di rifiuti solidi (anche infiammabili) con le seguenti modalità:

- container scarrabili con capacità variabile da 10 a 40 m<sup>3</sup>;
- big bags su pallets;
- altri contenitori (fusti, fustini, tank, ecc.) su pallets, gabbie;
- sfusi su pallet, qualora abbiano stato fisico solido non polverulento e per dimensioni e/o tipologia non possano esser stoccati secondo le altre modalità;

- “zona D”: area esterna asfaltata (da 325 m<sup>2</sup> + 390 m<sup>2</sup>), da adibire a deposito di container, press-container e casse mobili con volume massimo di 40 m<sup>3</sup>, chiusi e a tenuta stagna (salvo durante le operazioni di carico e scarico); l’area potrà inoltre essere adibita al deposito di detti contenitori vuoti o come parcheggio di automezzi;
- “zona L”: area all’interno del capannone adibita allo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido non infiammabili (per un volume massimo complessivo di 108 m<sup>3</sup>) di cui 60 m<sup>3</sup> possono essere stoccati direttamente sul suolo dell’area in questione, mentre l’eventuale quantitativo eccedente, fino all’installazione dei due sili verticali del tipo “a doppia camera” con capacità di 24 m<sup>3</sup> ciascuno, può essere stoccato solamente in contenitori dotati di proprio adeguato bacino di contenimento, per un volume massimo di 48 m<sup>3</sup>  
Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
  - cisternette da 1 m<sup>3</sup>;
  - fustini e taniche;
  - fusti di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene;
  - massimo 2 sili con capacità di 24 m<sup>3</sup> ciascuno;
- “area di smistamento e selezione”: area sotto tettoia da 190 m<sup>2</sup>, ai lati dell’area di manovra e transito, per l’esecuzione esclusiva delle operazioni di verifica e smistamento, nonché dell’eventuale selezione dei rifiuti destinati a recupero;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/trasbordo di rifiuti, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “ragno”, alle condizioni stabilite nel paragrafo “Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti”.

Tabella 2: rifiuti in ingresso all’impianto

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	<b>AUTORIZZATO</b>
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	<b>AUTORIZZATO</b>
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	<b>AUTORIZZATO</b>
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	<b>AUTORIZZATO</b>
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 02	scarti di tessuti animali	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 10	rifiuti metallici	<b>AUTORIZZATO</b>
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<b>AUTORIZZATO</b>
02 02 02	scarti di tessuti animali	<b>AUTORIZZATO</b>
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>AUTORIZZATO</b>
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	<b>AUTORIZZATO</b>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>AUTORIZZATO</b>
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	<b>AUTORIZZATO</b>
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	<b>AUTORIZZATO</b>
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>AUTORIZZATO</b>
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>AUTORIZZATO</b>
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	<b>AUTORIZZATO</b>
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	<b>AUTORIZZATO</b>
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	<b>AUTORIZZATO</b>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>AUTORIZZATO</b>
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	<b>AUTORIZZATO</b>
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	<b>AUTORIZZATO</b>
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	<b>AUTORIZZATO</b>
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	<b>AUTORIZZATO</b>
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	<b>AUTORIZZATO</b>
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	<b>AUTORIZZATO</b>
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	<b>AUTORIZZATO</b>
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 02	rifiuti di calcinazione	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	<b>AUTORIZZATO</b>
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	<b>AUTORIZZATO</b>
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 05*	perdite di olio	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 07*	catrami acidi	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 08*	altri catrami	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 12*	acidi contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 17	bitumi	<b>AUTORIZZATO</b>
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
05 06 01*	catrami acidi	<b>AUTORIZZATO</b>
05 06 03*	altri catrami	<b>AUTORIZZATO</b>
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
06 01 02*	acido cloridrico	AUTORIZZATO
06 01 03*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
06 01 06*	altri acidi	AUTORIZZATO
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 02 01*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
06 02 03*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
06 02 05*	altre basi	AUTORIZZATO
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	AUTORIZZATO
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	AUTORIZZATO
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 09 02	scorie fosforose	AUTORIZZATO
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
06 13 03	nerofumo	AUTORIZZATO



CER	DESCRIZIONE	R13/D15
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
06 13 05*	fuliggine	AUTORIZZATO
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
07 02 13	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	AUTORIZZATO
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	AUTORIZZATO
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	AUTORIZZATO
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	AUTORIZZATO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
08 03 19*	oli dispersi	AUTORIZZATO
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
08 04 17*	olio di resina	AUTORIZZATO
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
08 05 01*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO
09 01 04*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	AUTORIZZATO
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
10 01 02	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 09*	acido solforico	AUTORIZZATO
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	AUTORIZZATO
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	AUTORIZZATO
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>R13/D15</b>
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	<b>AUTORIZZATO</b>
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	<b>AUTORIZZATO</b>
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 02	scorie non trattate	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 10	scaglie di laminazione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 03 02	frammenti di anodi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 04*	scorie della produzione primaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 05	rifiuti di allumina	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	<b>AUTORIZZATO</b>
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 03*	arsenato di calcio	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 05*	altre polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 04	altre polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	<b>AUTORIZZATO</b>
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 04	altre polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 04	altre polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	<b>AUTORIZZATO</b>
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 08 04	polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 09	altre scorie	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 14	frammenti di anodi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	<b>AUTORIZZATO</b>
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 09 03	scorie di fusione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	<b>AUTORIZZATO</b>
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 10 03	scorie di fusione	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	<b>AUTORIZZATO</b>
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 05	polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	<b>AUTORIZZATO</b>
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 03	polveri e particolato	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 06	stampi di scarto	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	<b>AUTORIZZATO</b>
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	<b>AUTORIZZATO</b>
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 05*	acidi di decappaggio	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 07*	basi di decappaggio	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	<b>AUTORIZZATO</b>
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	<b>AUTORIZZATO</b>
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	<b>AUTORIZZATO</b>
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	<b>AUTORIZZATO</b>
11 03 02*	altri rifiuti	<b>AUTORIZZATO</b>
11 05 01	zinco solido	<b>AUTORIZZATO</b>
11 05 02	ceneri di zinco	<b>AUTORIZZATO</b>
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
11 05 04*	fondente esaurito	<b>AUTORIZZATO</b>
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 12*	cere e grassi esauriti	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 13	rifiuti di saldatura	<b>AUTORIZZATO</b>
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 01 04*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
13 01 05*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	AUTORIZZATO
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	AUTORIZZATO
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	AUTORIZZATO
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 03*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
13 07 02*	petrolio	AUTORIZZATO
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	AUTORIZZATO
13 08 02*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	AUTORIZZATO
15 01 02	imballaggi in plastica	AUTORIZZATO
15 01 03	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
15 01 04	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	AUTORIZZATO
15 01 06	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO
15 01 07	imballaggi in vetro	AUTORIZZATO
15 01 09	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO



CER	DESCRIZIONE	R13/D15
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
16 01 03	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
16 01 04*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
16 01 07*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 01 09*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
16 01 13*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 16	serbatoi per gas liquido	AUTORIZZATO
16 01 17	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 18	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 19	plastica	AUTORIZZATO
16 01 20	vetro	AUTORIZZATO
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
16 04 01*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
16 06 01*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	AUTORIZZATO
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
17 01 01	cemento	AUTORIZZATO
17 01 02	mattoni	AUTORIZZATO
17 01 03	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
17 02 01	legno	AUTORIZZATO
17 02 02	vetro	AUTORIZZATO
17 02 03	plastica	AUTORIZZATO
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
17 04 01	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
17 04 02	alluminio	AUTORIZZATO
17 04 03	piombo	AUTORIZZATO
17 04 04	zinco	AUTORIZZATO
17 04 05	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
17 04 06	stagno	AUTORIZZATO
17 04 07	metalli misti	AUTORIZZATO
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	<b>AUTORIZZATO</b>
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	<b>AUTORIZZATO</b>
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	<b>AUTORIZZATO</b>
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	<b>AUTORIZZATO</b>
19 04 01	rifiuti vetrificati	<b>AUTORIZZATO</b>
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	<b>AUTORIZZATO</b>
19 04 03*	fase solida non vetrificata	<b>AUTORIZZATO</b>
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	<b>AUTORIZZATO</b>
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	<b>AUTORIZZATO</b>
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	<b>AUTORIZZATO</b>
19 05 03	compost fuori specifica	<b>AUTORIZZATO</b>
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<b>AUTORIZZATO</b>
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<b>AUTORIZZATO</b>
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	<b>AUTORIZZATO</b>
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	<b>AUTORIZZATO</b>
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 01	vaglio	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	<b>AUTORIZZATO</b>
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 04	carbone attivo esaurito	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	<b>AUTORIZZATO</b>
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	<b>NON AUTORIZZATO</b>
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	<b>AUTORIZZATO</b>
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	<b>AUTORIZZATO</b>
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	<b>AUTORIZZATO</b>
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	<b>AUTORIZZATO</b>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
19 11 02*	catrami acidi	AUTORIZZATO
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	AUTORIZZATO
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 12 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
19 12 02	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 03	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 04	plastica e gomma	AUTORIZZATO
19 12 05	vetro	AUTORIZZATO
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
19 12 08	prodotti tessili	AUTORIZZATO
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	AUTORIZZATO
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
20 01 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
20 01 02	vetro	AUTORIZZATO
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO
20 01 10	abbigliamento	AUTORIZZATO
20 01 11	prodotti tessili	AUTORIZZATO
20 01 13*	solventi	AUTORIZZATO
20 01 14*	acidi	AUTORIZZATO
20 01 15*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
20 01 17*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
20 01 19*	pesticidi	AUTORIZZATO
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi	AUTORIZZATO
20 01 25	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
20 01 39	plastica	AUTORIZZATO
20 01 40	metallo	AUTORIZZATO
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	AUTORIZZATO
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
20 02 01	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
20 02 02	terra e roccia	AUTORIZZATO
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
20 03 02	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
20 03 03	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
20 03 07	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione	AUTORIZZATO

In Tabella 3 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all'interno dei silos, che ad oggi non risultano ancora installati e a regime, nell'area denominata "zona L" nella Tavola n. 3A denominata "Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)", datata agosto 2019 e trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

Tabella 3: rifiuti liquidi o semiliquidi che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "zona L".

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

## Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione in deroga

La miscelazione può essere effettuata per i rifiuti allo stato solido non polverulento riportati nelle tabelle seguenti. Le miscele nelle Tabelle 4, 5 e 6 possono essere effettuate tra rifiuti **esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità**.

Tabella 4: Miscela “Monocodice CER di filtri dell’olio”.

CER	DESCRIZIONE
16 01 07*	filtri dell’olio

La miscelazione verrà effettuata dopo la separazione dall’olio in essi contenuti.

Tabella 5: Miscela “Monocodice CER di materiali assorbenti, filtranti”.

CER	DESCRIZIONE
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Tabella 6: Miscela “Monocodice CER di imballaggi”.

CER	DESCRIZIONE
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

## Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell’impianto e la gestione dell’attività di stoccaggio, compreso quello di rifiuti nel luogo di produzione, *selezione e accorpamento* (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *pretrattamento* costituito da *accorpamento con disimballaggio, cernita manuale e miscelazione* (operazioni di recupero R12 e smaltimento D13) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, devono avvenire come segue.

### Prescrizioni generali:

- a) l’accesso all’impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell’attività;
- b) la recinzione dell’impianto, la pavimentazione dei depositi, i cordoli di contenimento della “zona A”, le paratie di protezione nella zona ovest della tettoia, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

### Prescrizioni sull’accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall’Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l’effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all’impianto in oggetto, ai fini dell’eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto

dall'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e dalla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;

- d) la classificazione dei rifiuti prodotti dalla Ditta (*“nuovo produttore”*) deve essere effettuata assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
- e) esclusivamente per le **rimozioni di rifiuti effettuate in condizioni di emergenza**, poiché non è possibile ottenere le analisi per la classificazione degli stessi in tempi compatibili con la loro asportazione, la Ditta è autorizzata a classificare cautelativamente detti rifiuti come **pericolosi**, purché:
1. sia espressamente indicato nel formulario di trasporto che si tratta di una classificazione provvisoria in attesa di caratterizzazione analitica;
  2. lo stoccaggio di tale rifiuto presso la sede operativa della Ditta sia identificato da apposita etichettatura indicante *“Rifiuto pericoloso in attesa di caratterizzazione analitica”* e nel rispetto delle indicazioni specifiche di gestione dei rifiuti per ciascuna area previste in autorizzazione;
  3. ai fini della caratterizzazione chimico-fisica di cui alle due lettere precedenti, i rifiuti devono essere campionati ed analizzati **da parte della Ditta** secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
  4. a seguito degli esiti analitici, il rifiuto deve essere **correttamente classificato dalla Ditta** applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, in quanto il codice attribuito in sede di emergenza costituisce solamente un'ipotesi cautelativa in attesa di dati certi e l'operazione nel suo insieme non si identifica come una transcodifica ma come un accertamento;
  5. la Ditta è inoltre autorizzata a variare l'operazione da smaltimento a recupero (da D15 a R13) e viceversa in seguito ad analisi di caratterizzazione, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni a norma di legge.

#### Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- f) l'organizzazione impiantistica nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio, comprese quelle che subiscono la ripetizione R13/D15, con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento*, di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere gestite esclusivamente in conformità alla *Planimetria*;
- g) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- h) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- i) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- j) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione



D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

- k) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- l) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo celluloso triturato non deve superare 60 giorni;
- m) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi **Per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza.** La segnaletica deve essere ben visibile per dimensione e collocazione; i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente da un'altra operazione R13/D15 dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: centro di stoccaggio di Vallelaghi, frazione Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, CRZ di Scurelle e CRZ di Borgo Valsugana; per questi rifiuti devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
  - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
  - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, Isera e dai CRZ non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Scurelle, ma esclusivamente accorpatisi con quelli già presenti nell'impianto stesso;
  - il carico in uscita dall'impianto di Scurelle deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
  - qualora l'operazione venga effettuata nella “Zona D”, devono essere rispettate le ulteriori specifiche prescrizioni di cui alla successiva lettera r);
- n) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi;
- o) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- p) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- q) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) i container, press-container e le casse mobili depositati nella “zona D” riportata nella *Planimetria* (“*Planimetria generale*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211), devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico – vedi lettera z)) e a tenuta stagna;
- s) nella “zona A1” identificata in *Planimetria* (“*Planimetria generale*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211), possono essere stoccati solamente rifiuti allo stato solido;

- t) l'operazione di raccolta dell'olio motore che fuoriesce da filtri dell'olio è consentita nelle seguenti aree dell'installazione: "zona A" e "zona C", inoltre:
- i filtri dell'olio manterranno il codice di origine (CER 16 01 07\*) anche dopo la separazione dell'olio fuoriuscito; successivamente detti rifiuti potranno essere collocati all'interno di un unico container effettuando la miscelazione "monocodice", secondo quanto disposto al paragrafo "Prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione";
  - l'olio raccolto risulta essere un rifiuto prodotto dalla Ditta che si configura come "nuovo produttore" e pertanto dovrà classificare il rifiuto come indicato alla lettera d) del paragrafo "Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto" dell'Allegato 1 "Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni". Detto rifiuto viene gestito successivamente anch'esso nella sola modalità di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15;
  - la "Zona C", in particolare, deve essere presidiata da adeguati sistemi, mezzi di raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, (materiali assorbenti e/o attrezzature per l'aspirazione degli stessi), che vanno mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso, al fine di contenere al massimo eventuali sversamenti;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- u) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- v) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, i quali dovranno essere convogliati nella vasca interrata a tenuta stagna denominata "vasca di prima pioggia" e successivamente inviati al disoleatore, prima di essere scaricati nella fognatura bianca, come indicato nella Tavola "Planimetria degli scarichi idrici", datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211); le postazioni di presidio devono essere quelle descritte e individuate nella relazione e nella tavola 3 denominata "Planimetria con i vari punti e sistemi di presidio" inviate in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020);
- w) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi si deve chiudere la saracinesca nei pressi del pozzetto di incrocio, indicato sulla Tavola "Planimetria degli scarichi idrici", in modo da salvaguardare lo scarico nella fognatura bianca, e il refluo inquinante contenuto nella "vasca di prima pioggia" e nelle tubazioni di adduzione fino alla saracinesca deve essere aspirato e inviato a impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; in tale caso la "vasca di prima pioggia" deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;
- x) la "vasca di prima pioggia" deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;

- y) eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all'atto di carico-scarico dei silos di cui alla lettera gg) devono essere presidiati da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; qualora le operazioni di carico-scarico venissero effettuate *“tramite appositi attacchi esterni che la Ditta provvederà a realizzare”* dovrà essere garantita la presenza di un bacino di contenimento dedicato;
- z) le operazioni di **movimentazione dei rifiuti effettuate sul piazzale** nelle aree scoperte possono essere effettuate esclusivamente in **assenza di eventi meteorici e alle seguenti condizioni:**
- al termine di dette operazioni deve essere effettuata la **pulizia tempestiva della pavimentazione** al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra, se necessario anche con l'uso di una macchina spazzatrice;
  - **è vietato il travaso di rifiuti liquidi;**
  - **è vietata la movimentazione di rifiuti pulverulenti;**

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- aa) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- bb) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- cc) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- dd) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ee) i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi, con riferimento alla planimetria denominata *“Planimetria degli scarichi idrici”*, datata ottobre 2024 e trasmessa in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211), devono essere costituiti da:
- relativamente alla *“zona A”* sotto tettoia: sistema costituito dalla cisterna (12 m<sup>3</sup>), dai volumi delle tubazioni di adduzione (1,5 m<sup>3</sup>) e dal volume trattenuto dalla platea impermeabilizzata (15,5 m<sup>3</sup>), per un volume complessivo pari a 29 m<sup>3</sup>;
  - relativamente alla *“zona B”* dedicata allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili: è servita da un proprio bacino di contenimento pari a 26,4 m<sup>3</sup>;
  - relativamente alla *“zona L”*: sistema costituito da fossa interrata a tenuta di capacità pari a 1,3 m<sup>3</sup>, situata al centro della *“zona L”*, pozzetto da 0,18 m<sup>3</sup> e due serbatoi interrati a tenuta, l'uno di capacità pari a 10 m<sup>3</sup>, l'altro di 8 m<sup>3</sup>, entrambi situati esternamente al capannone, in prossimità del lato nord dello stesso, per un totale di circa 20 m<sup>3</sup>;

- ff) qualora nella “zona A” o nella “zona L” fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- gg) i silos verticali (massimo 2) da posizionare nella “zona L” devono essere:
- del tipo “a doppia camera”;
  - bonificati prima di ogni cambio di codice CER di rifiuto stoccato;
  - dotati di un sistema di allarme acustico-visivo con controllo automatico del livello del refluo, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
  - dotati di sistema di controllo continuativo dell’intercapedine con allarme immediato acustico-visivo per la segnalazione di eventuali perdite;
  - in materiale adeguato e resistente in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre per i rifiuti contenuti è esclusa la caratteristica di pericolosità HP8 “corrosivo”;
  - dotati di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
  - riempiti fino ad un volume massimo pari al 90%;
  - mantenuti in perfetta efficienza che deve essere verificata annualmente (il controllo strutturale deve essere effettuato anche sui sostegni dei silos); la Ditta deve registrare gli esiti dei controlli e/o degli interventi effettuati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- hh) i sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera gg) devono:
- essere messi a regime prima di iniziare il riempimento dei silos in parola;
  - essere sottoposti a verifica periodica annuale.

Prescrizioni relative alle operazioni di *pretrattamento*:

- ii) l’operazione di *disimballaggio* può essere effettuata:
- 1) sui rifiuti per i quali la Ditta fornisce ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l’etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Tale operazione (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta;
  - 2) sui rifiuti per i quali la Ditta non fornisce direttamente i contenitori di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) ai clienti/produttori. Detta operazione viene identificata come operazione di recupero R12 e/o di smaltimento D13 in quanto si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (15 01 xx e codice CER originario).

In entrambi i casi di cui ai punti precedenti l’operazione di disimballaggio possono essere effettuata nelle zone “A, A1, B, C ed L”, nonché nell’area denominata “Area di smistamento e selezione” riportata nella Tavola denominata “Planimetria generale”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211). Detta operazione può inoltre essere effettuata in concomitanza delle operazioni di movimentazione nel piazzale, svuotando direttamente i contenitori all’interno di container, senza depositare i rifiuti a terra.

Le operazioni di *disimballaggio* nonché di *selezione/accorpamento* dei rifiuti possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni:

- tra rifiuti aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità;
  - non deve essere arrecato danno ai rifiuti contenuti e non deve essere provocato alcun inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- jj) le operazioni di *selezione* possono essere effettuate nelle zone “A, A1, B, C ed L” e nell’“Area di smistamento”; le operazioni di *accorpamento* possono essere effettuate nelle zone “A, A1, B, C ed L” e nell’“Area di smistamento” e direttamente all’interno dei container sui piazzali, in concomitanza delle operazioni di movimentazione/trasbordo, senza depositare i rifiuti a terra;
- kk) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento, selezione* (ad esempio i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell’ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all’interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Detti rifiuti possono essere accorpati con quelli in stoccaggio prodotti da terzi;
- ll) le frazioni generate dall’attività di *cernita manuale* (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 17 09 04 decadono tanti 17 0x xx, dal 15 01 06 decadono tanti 15 01 xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 19 12 xx. Detti rifiuti possono essere accorpati con quelli in stoccaggio prodotti da terzi;
- mm) i rifiuti di cui alle precedenti lettere kk) ed ll), quelli generati dall’attività di miscelazione, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell’impianto sono da intendersi prodotti dalla Ditta (“nuovo produttore”) e devono essere stoccati presso il sito nella sola modalità di messa in riserva (operazione di recupero R13) o deposito preliminare (operazione di smaltimento D15);
- nn) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

### **Prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione**

- a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 177, comma 4, e 187 del D.Lgs. 152/2006 e non deve comportare un aumento dell’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana;
- b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- c) la *miscelazione* deve essere effettuata secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e la miscela deve essere **ottimizzata ed omogenea in base alle specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale**;

- d) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- e) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
- f) **è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo;** pertanto è vietata la miscelazione al solo scopo di declassificare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso e la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- g) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
- h) al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni di miscelazioni effettuate, sul registro di carico e scarico, nelle annotazioni in corrispondenza del movimento di carico della miscela, deve essere riportata l'indicazione che il CER è generato dall'operazione di miscelazione, deve essere sempre possibile risalire ai movimenti di carico dei produttori iniziali ed ai relativi quantitativi utilizzati nella composizione della miscela;
- i) è onere della Ditta la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto risultante dall'operazione di miscelazione prima che sia avviato al relativo impianto finale e, successivamente, ogni qualvolta non sia possibile garantire nel tempo l'omogeneità della miscela in termini di caratteristiche chimiche e fisiche oltre che la conformità ai criteri, parametri e limiti di accettabilità dell'impianto di destino, laddove presenti; **la miscela ottenuta deve essere destinata ad un impianto di recupero o smaltimento finale, eventuali ulteriori e diversi pretrattamenti possono essere ammessi solamente a condizione che sia già individuato in ogni caso l'impianto di smaltimento/recupero finale;**
- j) la *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;

Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga

- a) Le miscelazioni in deroga devono rispettare quanto stabilito al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare, come riportato alla lettera c) del medesimo comma, l'operazione di *miscelazione* deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili;
- b) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006; resta inteso che la miscelazione tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità (miscelazione *monocodice*) mantiene lo stesso codice CER dei rifiuti non miscelati;
- c) i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP7 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- d) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP10 (tossico per la riproduzione) oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP10 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

- e) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
- f) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle di cui al presente allegato al paragrafo “*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*”.

## Emissioni in atmosfera

### Emissioni convogliate

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio di ciascuno dei due sili M1 ed M2** collegati all'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, deve comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime**; la messa a regime deve comunque avvenire **entro trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato indicativamente nella Tavola 3A denominata "*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

La Ditta deve rispettare i limiti stabiliti nella Tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4: Limiti alle emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm <sup>3</sup>	Frequenza controlli
STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI (ZONAL)	M1 M2	2 silos	E1 tiraggio naturale	Carboni attivi	Carbonio organico totale	5	Non richiesti

### Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 4 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- il sistema di abbattimento deve essere coerente con la descrizione riportata nella documentazione trasmessa in data 16 ottobre 2018 (ns. prot. n. 609933, di data 17 ottobre 2018) e mantenuto in continua efficienza; al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservate presso l'installazione e **rese disponibili per un periodo di cinque anni. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti quando esauriti e comunque al massimo entro tre anni.**



### Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502428 di data 12 agosto 2019), secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata "Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019) e quanto riportato nella Tabella 5.

Tabella 5: emissioni diffuse

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Stoccaggio rifiuti (35.000 Mg/anno)	<b>D1</b> Stoccaggio rifiuti (2.300 m <sup>3</sup> )	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare le operazioni di controllo visivo dei rifiuti all'interno del capannone, limitando l'apertura dei recipienti contenenti rifiuti a base solvente alla durata minima necessaria per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- effettuare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti utilizzando container o recipienti chiusi;
- le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite mediante idonea macchina operatrice e mantenendo un'adeguata altezza di caduta dei materiali stessi;
- i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo);
- le aree soggette alla movimentazione dei rifiuti ed al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna, ...) devono essere pulite mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi.

I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

## Scarichi idrici

### Scarico S1

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite alla movimentazione dei rifiuti devono essere convogliate nel pozzetto scolmatore, in accordo con quanto riportato nella Tavola denominata “*Planimetria degli scarichi idrici*”, datata ottobre 2024 e trasmessa dalla Ditta in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211).

Le acque di prima pioggia devono essere convogliate in una vasca interrata di circa 31 m<sup>3</sup> denominata “*vasca di prima pioggia*” nella tavola “*Planimetria degli scarichi idrici*”, per essere poi trattate nel disoleatore, ed essere scaricate nella rete comunale delle acque bianche.

Il punto di prelievo (scarico S1) è posizionato a monte del pozzetto scolmatore e del pozzetto di incrocio, così come indicato nella tavola in parola, prima dello scarico nella fognatura pubblica bianca.

Le acque di seconda pioggia possono essere convogliate direttamente allo scarico senza alcun trattamento.

La saracinesca presente a monte del pozzetto di incrocio e quindi dello scarico in fognatura, deve essere sempre tenuta in perfetta efficienza al fine di salvaguardare lo scarico da eventuali sversamenti accidentali.

Le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A, A1, B, C, L e alla zona uffici sono inviate direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella “*vasca di prima pioggia*”.

Tabella 6: limiti in emissione – scarico S1

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1
pH	6 – 8,5	---
Temperatura	30°C	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---
Materiali grossolani	Assenti	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	<b>annuale</b>
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	<b>annuale</b>
BOD <sub>5</sub>	40 mg/l	---
COD	100 mg/l	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---
Bario come Ba	10 mg/l	---
Boro come B	2 mg/l	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---
Cromo totale	2 mg/l	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---
Cianuri come CN <sup>-</sup>	0,1 mg/l	---
Cloro attivo libero come Cl <sub>2</sub>	0,1 mg/l	---
Solfiti come SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1 mg/l	---
Solfuri come H <sub>2</sub> S	0,5 mg/l	---
Solfati come SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1000 mg/l	---
Cloruri come Cl <sup>-</sup>	1200 mg/l	---
Fluoruri come F <sup>-</sup>	6 mg/l	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	3 mg/l	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---
Oli minerali	5 mg/l	<b>annuale</b>
Idrocarburi totali	5 mg/l	<b>annuale</b>
Fenoli totali come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0,1 mg/l	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---
tra cui:		
- aldrin	0,01 mg/l	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---
- endrin	0,002 mg/l	---
- isodrin	0,002 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---

La Ditta deve provvedere, **entro il 31 dicembre di ogni anno (prossimo termine 31 dicembre 2024)** all'effettuazione di **autonomi controlli** in corrispondenza dello **scarico S1** con le frequenze stabilite nella Tabella 6 e relativamente alla determinazione esclusivamente degli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 6, secondo le modalità riportate nei sottoparagrafi “*Modalità di campionamento*” e “*Metodi analitici per il controllo degli scarichi idrici*”. Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro il successivo 31 gennaio (prossimo termine 31 gennaio 2025)**.

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 6 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore.

#### Modalità di campionamento

Il campionamento in corrispondenza dello scarico S1 può essere effettuato su tempi diversi da quelli stabiliti al punto 1.2.2 - Determinazioni analitiche di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 (attualmente campione medio prelevato nell'arco di tre ore) **pari alla durata effettiva dello scarico all'atto del prelievo**. Tale modalità e la durata del campionamento devono essere riportate sul **verbale di campionamento** che deve essere trasmesso **in allegato agli esiti degli autonomi controlli**.

#### Metodi analitici per il controllo degli scarichi

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

#### Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

### **Inquinamento acustico**

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Scurelle.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

### **Suolo e sottosuolo**

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), effettuate secondo quanto disposto dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 95, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

### **Piano di monitoraggio e controllo**

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante e sostanziale dell’AIA, trasmesso in data 4 novembre 2024 (ns. prot. n. 826211).

La verifica concordata con il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prevista dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell’AIA e del PMC, i seguenti controlli:

<b>Matrice ambientale</b>	<b>Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006</b>
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all’interno dell’installazione

## ALLEGATO 2

### Raccomandazioni

#### Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2538 del 5 ottobre 2001, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1999 del 14 settembre 2007, con le quali è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Con deliberazione n. 2574 del 30 novembre 2012 la Giunta Provinciale ha prorogato fino al 4 ottobre 2015 la compatibilità ambientale del centro di stoccaggio, rilasciata originariamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2155 del 5 ottobre 2007. La proroga della VIA è stata richiesta al fine di dare completa attuazione alle previsioni del progetto del 2007. Tali previsioni sono state realizzate all'interno del periodo di proroga di compatibilità ambientale concesso e pertanto non è risultato necessario prorogare ulteriormente la compatibilità ambientale. La Ditta dal 2015 ad oggi ha richiesto diverse modifiche al proprio impianto e per le quali non si è ritenuta necessaria la sottoposizione ad alcuna procedura di VIA.

L'installazione deve essere condotta:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti non pericolosi sia speciali (piano stralcio approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 del 30 dicembre 2020) che urbani (piano stralcio approvato in prima adozione con deliberazione della Giunta provinciale n. 2399 del 30 dicembre 2021);
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante "*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*".

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


## **Emissioni in atmosfera**

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato “TRONCHETTO FILETTATO”**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.


I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

# TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico  
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.  
In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.





## Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

## Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) alla corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto riportato nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, in particolare con riferimento alla lettera m) del paragrafo 1;
- f) all'adeguamento alle disposizioni del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006), secondo modalità e tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

La Ditta inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento;
2. accertare che tutte le aree di stoccaggio e *pretrattamento* siano presidiate da idonei sistemi e mezzi antincendio laddove previsti dalla specifica normativa di settore;
3. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
4. gestire i rifiuti avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

Lo stoccaggio deve rispettare le disposizioni previste dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg. riguardante i criteri per l'accumulo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani. I rifiuti liquidi devono essere provvisoriamente stoccati in cisterne o contenitori, anche asportabili, purché **dotati di intercapedine** o collocati in **idoneo bacino di contenimento**. Ai fini del dimensionamento dei bacini di contenimento si applicano i criteri tecnici stabiliti dalla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 aggiornati con quanto indicato nelle *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei*

*rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” emanate con la Circolare del Ministero dell’ambiente n. 1121 del 21 gennaio 2019:

- il bacino di contenimento deve avere un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste;
- il bacino di contenimento, nel caso in cui contenga più serbatoi, deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

I serbatoi per i rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello e di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora siano dotati di tubazione di troppo pieno, ammessa solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente.

#### Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell’osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “*Rifiuti sanitari sterilizzati*” alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;**
- d) verificare la necessità di acquisire la certificazione ATEX in materia di solventi, qualora si gestissero solventi infiammabili.

Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105.

#### **Inquinamento acustico**

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell’inquinamento acustico.